



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (02.05)
(OR. en)**

9153/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0380 (COD)**

**PECHE 132
CADREFIN 216
CODEC 1079**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. prop. Com.: 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 final
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]
- *Dibattito orientativo*

1. Il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta relativa a un nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). La proposta è stata presentata ufficialmente al Consiglio nella sessione "Agricoltura e pesca" del 15-16 dicembre 2011.
2. La proposta relativa al FEAMP va inserita nel contesto della proposta della Commissione concernente il quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020 e del pacchetto per la riforma della politica comune della pesca (PCP), che è inteso a definire il quadro legislativo per lo stesso periodo. Il FEAMP mira in generale a sostenere l'attuazione della PCP e a sviluppare ulteriormente la politica marittima integrata dell'UE (PMI). Le disposizioni procedurali comuni figurano in una proposta di regolamento orizzontale¹.

¹ cfr. doc. 15243/11 FSTR 49 FC 39 REGIO 83 SOC 859 AGRISTR 56 PECHE 279
CADREFIN 87 CODEC 1632

La Commissione europea propone che la maggior parte degli attuali strumenti finanziari della PCP e della PMI vengano integrati in un unico Fondo, ad eccezione degli accordi di partenariato nel settore della pesca e del contributo obbligatorio alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

La proposta prevede che il FEAMP si articoli intorno a 4 pilastri:

- pesca intelligente ed ecocompatibile (gestione concorrente);
- acquacoltura intelligente ed ecocompatibile (gestione concorrente);
- sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo (gestione concorrente); nonché,
- politica marittima integrata (gestione centralizzata diretta).

In aggiunta ai quattro pilastri, il FEAMP includerà misure di accompagnamento in materia di raccolta di dati e pareri scientifici, controllo, governance, mercati ittici (incluse le regioni ultraperiferiche), pagamenti volontari alle ORGP e assistenza tecnica.

3. Dall'inizio di gennaio di quest'anno, il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha dedicato molto tempo a una prima lettura della proposta. I lavori sono stati ultimati per quanto riguarda la parte pesca (articoli da 1 a 92); la lettura dell'intera proposta è attualmente quasi completata.

Un primo dibattito orientativo si è svolto nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 19 marzo 2012 sulla base di tre punti incentrati su: priorità chiave del FEAMP, modalità secondo cui il fondo può, tra l'altro, stimolare l'innovazione e la selettività e uso ottimale delle risorse del FEAMP.

4. Tuttavia la presidenza ritiene che un secondo dibattito orientativo in seno al Consiglio sarebbe utile in queste circostanze al fine di orientare e accelerare i lavori degli organi preparatori sulla proposta secondo l'obiettivo della presidenza di raggiungere un approccio generale parziale sulla parte pesca della proposta durante la sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del giugno 2012. Pertanto la presidenza desidera che il Consiglio abbia un dibattito orientativo sui seguenti punti:

1. La sua delegazione ritiene che le dotazioni previste all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 (gestione concorrente) e all'articolo 16 (gestione diretta) della proposta siano sufficientemente equilibrate da consentire al FEAMP di sostenere l'attuazione degli obiettivi di riforma della PCP? In caso di risposta negativa, in che modo le dotazioni di cui agli articoli 15 e 16 dovrebbero essere riequilibrate?

2. La sua delegazione ritiene che i criteri di dotazione di cui all'articolo 17 siano pertinenti e sufficientemente precisi da consentire un'equa distribuzione tra gli Stati membri?
